

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3912

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, DE CORATO, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI, SPECCHIA, MAGLIOCCHETTI e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1999

Modifica dell’articolo 81 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che è proposto all'esame del Senato riguarda l'articolo 81 del codice penale («Concorso formale. Reato continuato»).

Al testo vigente di cui, per semplicità di lettura, è di seguito riportata la integrale trascrizione, si propone di apportare due modifiche che hanno - dal mero punto di vista ponderale - portata pressoché insignificante, tanto che ben sarebbe lecito ritenere la superfluità del presente disegno di legge, ove si facesse esame dello stesso in maniera del tutto superficiale.

Non è tuttavia così, poiché le apparentemente innocue e modeste modifiche hanno viceversa significativa rilevanza e determinano (è opportuno rappresentarlo con leale chiarezza, soprattutto per chi «non è addetto ai lavori») un cospicuo impatto sul sistema della pena.

Le dette modifiche sono, infatti e viceversa, destinate a produrre una rilevante innovazione che va nella direzione, ormai non solo auspicabile ed auspicata, ma anzi sempre più di sovente e sempre più veementemente invocata dall'opinione pubblica e da quanti - tra amministratori pubblici, giuristi ed operatori del diritto - hanno davvero a cuore la reale e concreta protezione dei cittadini e dei loro valori e beni (patrimoniali e non).

Sin dall'introduzione della disciplina del «reato continuato eterogeneo» - ed in particolare modo negli ultimi anni - si è assistito ad un'applicazione dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale che ha di fatto prodotto l'effetto della surrettizia abrogazione, in concreto, dell'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 2, del codice penale stesso (circostanza aggravante che dovrebbe - come detto, ormai solo teoricamente - risiedere nell'aver commesso un

reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurarsene il profitto o l'impunità).

Infatti l'uso forse improvvisto (ma tant'è) della disposizione ha condotto a conseguenze certamente non volute dal legislatore: il risultato della giurisprudenza, che si è formata in relazione al predetto articolo 81 del codice penale, è che l'aver commesso un reato allo scopo di eseguirne od occultarne un altro (ovvero per conseguirne o assicurarsene a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato) è (ed è sinora stato) punito in misura significativamente più lieve rispetto al caso in cui siano stati commessi fatti indipendenti tra loro ovvero siano state tenute condotte non lecite, anche se con contenuti meno rilevanti sotto il profilo dell'antisocialità.

Il tutto è avvenuto, ed è potuto avvenire, grazie all'artificioso impiego del principio del «medesimo disegno criminoso», che nella generalità dei casi è - come a tutti è evidente - pacifico sinonimo di *modus vivendi*.

Per assurdo (ma non tanto), chi vive di furti e rapine ha potuto unificare tutta la sua vita criminale sotto la supposta apparenza del «medesimo disegno criminoso».

Una delle ragioni per cui ciò è potuto accadere risiede, oltre che in una miope visione di politica criminale da parte di chi si è assunto il compito istituzionale del mantenimento della legalità (e della relativa garanzia nei confronti dei cittadini), anche nel fatto che la norma non ebbe a prevedere circostanziati e circoscritti limiti temporali, imposti nella norma stessa, entro i quali contenere la previsione oggettiva di sussistenza del «disegno criminoso» unitario.

Di qui è peraltro (e più gravemente) derivata anche la sostanziale tendenza di disapplicazione delle norme miranti ad incidere sull'abitualità e professionalità del delinquere.

Le modifiche proposte sono, come sopra si diceva, due e di modesta portata dal punto di vista testuale.

Le stesse rispettivamente mirano ad escludere l'applicabilità della disciplina nelle ipotesi in cui l'agente violi diverse disposizioni di legge (siano, ad esempio, commessi una rapina ed uno stupro; una guida in stato di ebbrezza ed il furto dell'auto su cui viaggiava l'agente), oltre che a limitare in un ristretto ambito cronologico predefinito la possibilità di configurare un «medesimo disegno criminoso» tra fatti - sempre, beninteso, omogenei - commessi a distanza di tempo: il principio affermato è che chi decide di vivere di contrabbando o di sfruttamento della prostituzione non deve più essere ritenuto - anche e solo *quoad poenam* - autore di un solo reato, ma di tanti reati quante sono le azioni consumative della singola fattispecie.

Le modifiche proposte sono contenute in un solo articolo, di riscrittura generale

dell'articolo 81 del codice penale anche nelle parti rimaste immutate, poiché il secondo si limita a semplicemente prevedere l'immediata entrata in vigore della legge, come sembra invero opportuno che debba essere in ragione della sua tipicità.

Il testo attualmente vigente del predetto articolo 81, qui trascritto - come sopra detto - con il proposito di semplificare l'esame della proposta attraverso la visualizzazione sinottica della nuova e della previgente norma, è il seguente: «Art. 81. (*Concorso formale. Reato continuato*). È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 81
del codice penale)*

1. L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

«81. *(Concorso formale. Reato continuato)*. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi ma comunque entro il termine di mesi sei dalla consumazione della prima, più violazioni della stessa disposizione di legge.

Nei casi previsti dal presente articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

Art. 2.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.